

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca Di Credito Cooperativo dei Castelli Romani e del Tuscolo s.c.

Sede Legale : Via Della Rocca , 18 – 00079 Rocca Priora (RM)
Sede Amministrativa: Largo Matteotti 1 – 00073 Castel Gandolfo (RM)
Tel.:0693590052 - Fax:069330393

Email: info@castellituscolo.bcc.it Sito internet: www.bcccastellituscolo.it

PEC: 07092.bcc@actaliscertymail.it

Registro delle Imprese della CCIAA di Roma n. 1024843

Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari

Iscritta all'Albo della Banca d'Italia n. 5545 - cod. ABI 07092

Iscritta all'Albo delle società cooperative n. a160091

Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A.

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo.

Società partecipante al Gruppo Iva Cassa Centrale Banca – piva 02529020220 cf 07311521004

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL SERVIZIO

Il **certificato di deposito** è un contratto di deposito vincolato con il quale la banca acquista la proprietà delle somme depositate dal cliente, obbligandosi a restituire alla scadenza del termine pattuito. Il rapporto è documentato da un certificato, nominativo o al portatore, che contiene, tra l'altro, l'indicazione della scadenza e, per i certificati a tasso fisso con liquidazione degli interessi al termine del rapporto, della complessiva somma rimborsabile.

Il rimborso delle somme da parte della banca viene effettuato:

- per i **certificati di deposito nominativi**, all'intestatario o a chi sia stato da questi espressamente delegato;
- per i **certificati di deposito al portatore**, a qualsiasi possessore del titolo, anche se questo è intestato ad una persona o diversamente contrassegnato.

Normativa antiriciclaggio

L'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 **vieta il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto del trasferimento, è complessivamente pari o superiore a 3.000 euro. Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.**

Alla violazione della prescrizione si applica una sanzione amministrativa pecuniaria dall'1 per cento al 40 per cento dell'importo trasferito la quale non può comunque essere inferiore nel minimo all'importo di 3.000 euro. Se l'importo che riguarda la violazione è superiore a 50.000 euro la sanzione minima è aumentata di cinque volte.

Presso gli sportelli della scrivente Cassa Rurale è possibile effettuare il trasferimento nel rispetto della normativa citata.

Tra i **principali rischi** si segnalano:

- l'impossibilità di beneficiare delle eventuali variazioni, verificatesi nell'ambito del mercato bancario, dei tassi al rialzo quando il deposito è a tasso fisso;
- la possibilità di variazione del tasso di interesse nel caso di deposito a tasso indicizzato, in diminuzione rispetto al tasso iniziale;
- la variabilità del tasso di cambio, quando il deposito è in valuta estera (ad esempio, dollari USA o yen giapponesi);
- la difficoltà all'eventuale disinvestimento della somma prima della scadenza del certificato;
- l'utilizzo fraudolento del certificato al portatore da parte di terzi, nel caso di smarrimento o sottrazione, con conseguente possibilità di riscossione del controvalore da parte di persona che appare legittimo titolare; pertanto va osservata la massima attenzione nella custodia del certificato;

- il rischio di controparte, cioè l'eventualità che la banca non sia in grado di rimborsare al cliente le disponibilità risultanti dal deposito. Per questa ragione la banca aderisce al sistema di garanzia denominato Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo, che assicura a ciascun depositante una copertura fino a 100.000,00 euro. I depositi al portatore sono esclusi dalla tutela del sistema di garanzia.

CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente.

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente il foglio informativo.

TASSI	
RITENUTA	Come da disposizione di Legge
TASSO DI EMISSIONE	2,5%
SPESE	
Spese emissione / GENERICHE	
MASSIMALI E ALTRE CONDIZIONI	
PERIOD. CEDOLA	Scadenza ced = scad Certific.
CAPITALIZZAZIONE INTERESSI	Capitalizzazione semplice
TAGLIO MINIMO	€ 1.000,00
SPESE	
Spese estinzione anticipata / GENERICHE	Estinzione Anticipata non prevista Pen EA: % abbat. cedola: 100%
ALTRE SPESE	
Imposta di Bollo	Nella misura stabilita, tempo per tempo, dall'amministrazione finanziaria, attualmente pari al 2 per mille annuo e , per i soggetti diversi dalle persone fisiche, con un limite massimo pari a € 14.000,00
MASSIMALI E ALTRE CONDIZIONI	
DURATA	Dodici mesi

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto

Non è consentito il recesso.

Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca Largo G: Matteotti n.1, 00073 Castel Gandolfo (RM); indirizzo PEC 07092.bcc@actaliscertymail.it, indirizzo di posta elettronica: reclami@castellituscolo.bcc.it, che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice è tenuto a rivolgersi a:

- *Arbitro Bancario Finanziario (ABF)*. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca
- *Conciliatore Bancario Finanziario*. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it.
- o ad altro organismo di mediazione convenuto tra le parti

LEGENDA

Cedola	Tagliando, da staccarsi dal certificato, all'atto del pagamento periodico, se convenuto, degli interessi.
Periodicità di capitalizzazione degli interessi	Periodicità con la quale gli interessi vengono contabilizzati, producendo ulteriori interessi.